PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Novara

Prot. n. 229/2019 **Novara 8 marzo 2019**

Linee guida e direttive per la trattazione dei reati di violenza di genere

Il Procuratore della Repubblica

premesso che in data **23 aprile 2010** è stata adottata da parte di questo Ufficio analoga **direttiva**, con una analisi approfondita e condivisibile circa le **modalità di istruzione e trattazione dei procedimenti penali in materia di violenza domestica**, direttiva che sino ad ora è stata applicata e che, in continuità con quanto è stato realizzato, si dispone mantenga la sua validità, **con le eccezioni e con le integrazioni che verranno meglio indicate:**

- **eccezioni relative al modo di utilizzo del metodo S.A.R.A.** ed alla opportunità che sia il P.M. a nominare eventuale consulente o interprete, posto che all'ausiliario di P.G. non possono essere liquidati compensi da parte della A.G.
- **integrazioni con riferimento alle più incisive modifiche legislative successive al 2010**

osserva

- le **norme in materia sono state notevolmente modificate** dalla **Legge 15 ottobre 2013 n. 119** sul contrasto alla violenza di genere (c.d. legge sul femminicidio) e dal **decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212** sulla assistenza e protezione delle vittime di reato in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonché da altre leggi successive non dedicate in modo organico alla materia.
- Vanno inoltre considerate le novità introdotte dalla **Legge regionale del Piemonte 24 febbraio 2016 n. 4** "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza ed ai loro figli", con particolare riferimento alla introduzione in ambito sanitario del codice rosa (quale codice aggiuntivo a quello di gravità, visibile ai soli operatori sanitari, per attivare una equipe multi professionale e avviare la presa in carico della vittima in ambiente dedicato), a norme sui Centri Antiviolenza e Case rifugio, inserimento socio lavorativo delle donne vittime di violenza, formazione degli operatori, sperimentazione di interventi per gli autori della violenza e patrocinio legale gratuito (con alcuni limiti di reddito) con riferimento all'assistenza legale in ambito stragiudiziale, nonché in materia civile e penale (per i reati meno gravi), tutte situazioni non previste nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

  La legge 119/2013 ha previsto infatti per le parti offese dei reati di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, mutilazione di genitali (ed altri simili indicati nella norma), l'assistenza legale gratuita senza limiti di reddito **con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (art.76 co 4 ter TU spese di giustizia).

- Va segnalata, per completezza e rilevanza, la **delibera del C.S.M. adottata il 9 maggio 2018**, n. 214/VV/2017 "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica" (costituita da 22 pagine in cui gli argomenti vengono analizzati in modo molto approfondito) nella quale, dopo aver richiamato la decisione della Corte Edu del 2 marzo 2017, Sez I, n. 41237/14, ric. Talpis, con la quale l'Italia è stata condannata ed è stato affermato il principio che dagli art. 2 e 3 della CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee a evitare aggressioni alla vita e all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le attività pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, raccomanda, in estrema sintesi, quanto segue:

  1. Trattazione della materia da parte di magistrati, togati ed onorari, requirenti e giudicanti, specializzati e di personale di polizia giudiziaria specializzato
  2. Necessità di una realistica e tempestiva valutazione dei rischi per l'adozione di idonee misure di protezione della vittima
  3. Inclusione dei relativi procedimenti tra quelli a trattazione prioritaria
  4. Adozione da parte dei capi degli uffici di Procura e Tribunale di criteri organizzativi che favoriscano, altresì, omogeneità di orientamenti, trattazione concentrata e personalizzata del fascicolo, ossia svolta anche in udienza dallo stesso Pubblico Ministero che ha condotto le indagini, ovvero conosce altri precedenti nei medesimi reati, anche di minore gravità (pag.18

della delibera).

5. Realizzare forme di interazione tra il settore penale, quello civile e quello minorile
6. Intervento giudiziario integrato con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e i soggetti del Terzo settore attivi sul territorio (centri antiviolenza privati, case rifugio, associazioni professionali)
7. Predisposizione anche in dibattimento di una sala destinata ad accogliere le parti offese diversa da quella di udienza per evitare contatti diretti tra accusato e accusatore
8. Apertura presso le Procure della Repubblica di un Ufficio di Servizio sociale
9. Effettuare la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 35 Convenzione di Lanzarote, in cui si auspica che "le registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale"), resa possibile dal disposto dell'art. 134 co 4 c.p.p. e importante per consentire anche nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento di valutare l'atto nei suoi reali contenuti (attendibilità e genuinità della deposizione), limitando i traumi e "i rischi connessi alla sua ripetizione a distanza di tempo dal fatto e, al contempo, evitando inammissibili compressioni del diritto di difesa dell'imputato, in linea con quanto affermato in recenti pronunce della CEDU e della Corte di Cassazione in tema di valutazione e di rinnovazione della prova nel giudizio di appello" (pag. 16-17 della delibera). In effetti la possibilità di utilizzare la videoregistrazione come documento, ovvero nell'ambito

dell'incidente probatorio, appare di particolare rilevanza e potrebbe essere suscettibile di ulteriori applicazioni, tenuto conto che le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Dasgupta e Patalano (la seconda riferita in particolare al giudizio abbreviato) sono state recepite dal legislatore (c.d. riforma Orlando, legge 103/2017) che, **con l'art. 603 co 3 bis c.p.p.**, ha disposto "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Le Sezioni Unite Troise, hanno correlativamente affermato che "nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai sensi della condanna di primo grado", anche se "il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado". Mentre infatti, si ribadisce più volte, la condanna deve intervenire "al di là di ogni ragionevole dubbio", come disposto dall'art. 533 co 1 c.p.p., di diretta derivazione dal principio di presunzione di innocenza, l'assoluzione è possibile anche ex art. 530 co 2 c.p.p., ossia quando esiste un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, per cui le soglie probatorie sono del tutto "asimmetriche" per imputato e parte offesa.

Nel corpo dell'ampia motivazione le Sezioni Unite hanno tuttavia evidenziato (pag.15 e 16) che il ruolo della vittima del reato all'interno del processo penale ha progressivamente assunto una dimensione e una rilevanza prima sconosciute, soprattutto con le norme, di derivazione europea, di cui al D.Lgs. 212/2015. Anche se non emergono disposizioni volte ad imporre agli Stati membri la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, nei casi in cui dalla rivalutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni possa derivare una riforma *in melius* della sentenza, è tuttavia indubbia "l'esigenza di affidare alla saggia ponderazione del giudice la decisione di rinnovare, se del caso, la deposizione nelle ipotesi di c.d. *reformatio in melius*.

In questo quadro la **deposizione videoregistrata (nel giudizio abbreviato), ovvero la video registrazione dell'incidente probatorio nel giudizio ordinario, che può essere in ogni momento riesaminata** (con obiettiva osservazione anche del modo in cui sono state poste le domande, del linguaggio usato ai fini di una corretta comunicazione e comprensione e dei segnali non verbali di tutti gli interlocutori) **rivelano tutta la loro importanza,** sia sotto il profilo probatorio, sia per evitare che a distanza di tempo la vittima debba sottoporsi nuovamente ad un atto per lei comunque doloroso (va ricordato che, in base all'art. 190 bis co 1 bis c.p.p., se l'esame testimoniale richiesto riguarda "un minore degli anni sedici" e, "in ogni caso, una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità", "se queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio .... ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati

acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p.", "l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze").

considerato che

presso questo Ufficio, come meglio illustrato nel Progetto organizzativo Anno 2019, pubblicato sul sito della Procura, esiste

- un **Gruppo specialistico di magistrati che si occupa di "Fasce deboli"**
- alcuni componenti della **Polizia Giudiziaria della Sezione**, pure **specializzati**, che trattano reati riguardanti tale settore
- dall'8 marzo 2018 è stato costituito un **Ufficio di Servizio Sociale dislocato presso la Procura della Repubblica di Novara**
- a partire dall'8 marzo 2019, si potrà usufruire, presso il medesimo Ufficio, di una **stanza multimediale**, con possibilità di audio videoregistrazione, vetro specchio unidirezionale e impianto citofonico **per l'audizione protetta di persone in condizione di particolare vulnerabilità**
- in base a protocollo di intesa con il Tribunale, si è stabilito che presso l'aula di udienza vi sia una stanza dedicata alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità, come le parti offese dei reati delle c.d. Fasce deboli e, nei casi più delicati, queste ultime sono accompagnate dalla Polizia Giudiziaria o da assistenti sociali
- nel periodo gennaio 2017 - gennaio 2019, sono pervenuti in

Procura per i soli reati di maltrattamenti e stalking in ambito familiare 540 notizie di reato

con le presenti Linee Guida pone i seguenti obiettivi:

1. evidenziare l'importanza delle principali novità legislative sopra richiamate
   e, all'esito della osservazione ed esame dei casi trattati, sia in fase di indagine che di giudizio, nell'ultimo biennio,
2. proporre concrete modalità di trattazione che migliorino ulteriormente l'attività investigativa e giudiziaria in questo delicato settore

1. Principali novità legislative

Le novità introdotte dalla legge n. 119/2013 sono molto numerose ma è innanzi tutto importante sottolineare che **la fondamentale prospettiva metodologica è quella della "presa in carico" del problema della violenza di genere da parte di tutti gli organi ed istituzioni dello Stato, i quali hanno il dovere di attivarsi immediatamente e di coordinarsi costantemente tra loro.**

1/a Misure amministrative

Accanto a un notevole potenziamento degli strumenti di natura penale, sono previste misure amministrative di carattere preventivo (ammonimento del Questore: art. 3 legge 119/2013), misure di tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica (art. 4 stessa legge: permesso

di soggiorno per le vittime di violenza domestica e, nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ex 444 c.p.p., per reati come quelli, ad esempio, di cui agli art. 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis, 612 bis c.p., revoca del permesso di soggiorno ed espulsione), misure amministrative di sostegno economico, psicologico e sociale per la vittima ed i figli della stessa, e misure di aiuto psicologico, recupero e accompagnamento anche per gli autori della violenza.

Le Forze dell'Ordine, i Presidi Sanitari e le Istituzioni Pubbliche, quando vengono a conoscenza di tali situazioni, sono tenuti a dare informazione sui centri antiviolenza a chi subisce violenza domestica e, se richiesti, a mettere quest'ultima in contatto con gli stessi: art.11 co 5 L.38/2009 e art. 90 bis lett. p) del codice di procedura penale.

Il concetto di violenza domestica è stato sensibilmente ampliato con riferimento agli aspetti di natura amministrativa, in quanto identifica l'area di doverosa attenzione e di anticipata tutela alla vittima di un ipotizzato sistema di violenze

Per violenza domestica si intendono **"uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".**

In altre parole, a delineare la violenza domestica è sufficiente anche un solo atto di violenza grave o commesso con modalità brutali, ovvero più

atti reiterati di minore gravità, violenze di natura psicologica o economica.

Occorre considerare che nel diritto penale, invece, il concetto di violenza domestica è più ristretto e, in considerazione del *principio di legalità,* viene a delinearsi in funzione delle singole fattispecie di reato, quali, ad esempio, lesioni (582 e 583 c.p.), minaccia (612 c.p.) violenza privata (610 c.p.), atti persecutori (612 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), sequestro di persona (605 c.p.), violenza sessuale (609 bis c.p.).
In ogni caso, anche qualora il P.M. ritenesse di richiedere al G.I.P. l'archiviazione del procedimento per mancanza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, dovrebbero comunque intervenire altri presidi di natura civile o amministrativa a tutela della vittima.

1/b Cenni sull'ammonimento da parte del Questore

In base all'art. 8 Legge n. 38/2009, la persona offesa, quando non ha ancora o non ritiene di presentare querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., può richiedere al Questore l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
Dopo l'ammonimento, se l'autore persevera nel suo comportamento, il reato diventa perseguibile d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata.

In base all'art. art. 3 L. 119/2013, in modo analogo, ma con alcune rilevanti diversità, nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in

forma non anonima, un fatto riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 co 2, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie e sentite le persone informate sui fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

In modo analogo procede quando le Forze dell'Ordine, i Presidi Sanitari e le Istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli art. 581 e 582 c.p.

Poiché l'attivazione dell'ammonimento prescinde dalla volontà della vittima, si pongono delicati problemi di valutazione della sicurezza della donna, soprattutto se la stessa convive con l'autore dei fatti.

In entrambi i casi il Questore "adotta" provvedimenti in materia di armi e munizioni, nel secondo caso può chiedere al Prefetto di procedere alla sospensione della patente dell'ammonito (salvo comprovate necessità lavorative di quest'ultimo).

Si pone per coloro che normalmente rivestono anche la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque di pubblici ufficiali, un delicato problema di valutazione circa la prospettazione di fatti che potrebbero rivelare profili di perseguibilità penale d'ufficio, con conseguente obbligo di trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

1/c Misure cautelari in presenza di violenza domestica

Nonostante il reato di **maltrattamenti** continui ad avere connotati propri di maggiore gravità e conseguente procedibilità d'ufficio (reiterate condotte di violenza fisica o psicologica nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente - ovvero affidata per motivi di cura o educazione -

tali da sottoporre la vittima ad un sistema di vita doloroso ed insostenibile, condotte punite con pena da due a sei anni), in base alla legge 119 del 2013 è **possibile un intervento incisivo anche in presenza di reati meno gravi,** perseguibili a querela di parte, purché siano connotati da situazione di pericolosità.

Infatti, accanto **all'arresto obbligatorio in flagranza** per i "delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dagli **artt. 572** e **612 bis c.p.**" (art. 380 co l-ter c.p.p.) è prevista la possibilità **per il Pubblico Ministero** di richiedere al Giudice **(co. 6 dell'art. 282 bis c.p.p.)** la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (oltre che per i reati, già previsti, di violenza sessuale, prostituzione minorile, 570, 571 ecc..) anche per la fattispecie di cui all'art. 582 c.p. "limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate" **(quindi anche in presenza di lesioni inferiori a 20 giorni, procedibili a querela, se commesse nei confronti di familiari, coniuge, convivente, ecc: art. 577 co 1 e 4 c.p.) e 612 co. 2 c.p. (minaccia grave) in danno dei prossimi congiunti o del convivente.**

Anche **la Polizia Giudiziaria può disporre in via d'urgenza, previa autorizzazione del Pubblico Ministero** (resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica), la **misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare,** con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei medesimi delitti di cui all'art. 282 bis co. 6, e quindi, ad esempio, **anche solo in presenza del reato di minaccia grave nei confronti del convivente, ovvero di lesioni perseguibili a querela** (ossia inferiori a 20 giorni), **comunque aggravato** (ad esempio dall'uso di arma, anche impropria, o dall'essere il destinatario della lesione il coniuge o un familiare) **"ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte**

criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa" (art. 384 bis c.p.p.).

Gli operanti dovranno acquisire un valido supporto indiziario soprattutto quando emergano situazioni di possibile conflitto extrapenale che possano indurre a dubitare di una possibile strumentalizzazione.

La **Polizia Giudiziaria,** nei casi di lesioni inferiori ai venti giorni, aggravate dall'essere state commesse nei confronti di persona della famiglia, del coniuge o convivente, **dovrà sempre raccogliere a verbale** dalla persona offesa una dettagliata descrizione dei fatti **e la querela**, anche se la stessa sia stata proposta **oralmente** e nell'immediatezza si sia proceduto all'allontanamento dell'aggressore, limitandosi a dare atto della sussistenza della condizione di procedibilità.

La querela, in caso di tale intervento urgente, potrà essere raccolta anche da un Agente di P.G. presente nel luogo: l'art. 384 bis co 2 c.p.p. richiama infatti espressamente l'art. 381 co 3 c.p.p., che ammette l'eccezione con riferimento all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Sempre per espresso richiamo dell'art. 384 bis co 2 c.p.p., la disciplina relativa alla convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (artt. 385 e ss c.p.p.) si applica "in quanto compatibile" all'allontanamento di urgenza dalla casa familiare.

Pertanto, entro 48 ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento, il Pubblico Ministero ne chiederà la convalida al Giudice delle Indagini Preliminari ed entro le successive 48 ore il Giudice si pronuncerà sulla convalida e sull'applicazione della misura richiesta dal Pubblico Ministero.

È stato anche previsto che alla convalida possa procedersi ex art. 449 c.p.p. con contestuale giudizio direttissimo (art. 449 co 5 c.p.p.).

Nel verbale di sottoposizione alla misura di allontanamento la Polizia Giudiziaria, **oltre a dare atto dell'autorizzazione del Pubblico Ministero,** dovrà esporre puntuale **motivazione** circa la sussistenza di **fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa** (quindi elencando elementi quali le affermazioni di quest'ultima con riscontri dati dalle dichiarazioni di vicini o altri componenti della famiglia, documentazione fotografica delle lesioni, soprattutto se gravi o brutali, precedente documentazione medica, attestazione di altri interventi presso il medesimo nucleo familiare ecc...).

Andrà valutata caso per caso, in base agli elementi probatori ed ai concreti indici di pericolosità, l'opportunità di procedere all'arresto in flagranza dell'aggressore, all'allontanamento del medesimo dalla casa di abitazione, ovvero alla sistemazione della persona offesa e dei suoi figli presso una Casa – rifugio.

Anche per il Pubblico Ministero e per il Giudice la scelta tra le misure cautelari appare particolarmente delicata in rapporto alla **reale pericolosità del destinatario**, posto che la decisione di richiedere o adottare una misura non adeguata potrebbe comportare una situazione di maggiore pericolosità per la vittima (si pensi ai tristi casi di cronaca in cui l'indagato, cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, è evaso ed ha ucciso la parte offesa).

1/d Mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova

Il Pubblico Ministero può utilizzare molti strumenti investigativi per acquisire elementi che possano far ritenere rispondente a verità la sua ricostruzione dei fatti, con il conseguente esercizio dell'azione penale e

richiesta di misure cautelari, ovvero richiesta di archiviazione.

Con la legge 119/2013, che ha completato i precedenti interventi normativi, è possibile disporre intercettazioni telefoniche.

In particolare, il comma *f-quater* dell'art. 266, introdotto dalla legge 119/2013, ha esteso la possibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali al reato di cui all'art. **612 bis c.p.**, mentre per il reato di cui all'art. **572 c.p.** la stessa era già divenuta possibile con la legge 1 ottobre 2012 n. 172 (ratifica ed esecuzione della convenzione di Lanzarote) che, modificando la pena del reato, oltre ad elevare il minimo edittale a due anni, aveva elevato il massimo a sei anni.

È inoltre possibile richiedere l'incidente probatorio con "modalità protette" sia per il reato di atti persecutori (612 bis c.p.) che per quello di maltrattamenti (572 c.p.), oltre che per gli altri numerosi reati attinenti alla sfera sessuale e di violenza alla persona indicati nella medesima norma, **"ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni" (art. 398 co. 5 bis),** ovvero **"maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede** (art. 398 co 5 ter aggiunto dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24)

Anche per quanto riguarda la **fase dibattimentale** sono state introdotte modifiche all'**art. 498 co. 4 ter c.p.p.** inserendo l'art. 572 c.p. (accanto a tutti i reati attinenti alla sfera sessuale, la violenza alla persona ed al 612 bis c.p.) tra quelli per cui l'esame del minore, o del maggiorenne infermo di mente, vittime del reato, può avvenire con l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

È stata anche introdotta, con il **co. 4 quater** del medesimo articolo, la possibilità di adottare **modalità protette**, in presenza di tutti i reati sopra indicati, anche per la **persona maggiorenne,** tenuto conto della

"**particolare vulnerabilità** della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede", se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta.

L'art. **90 quater c.p.p.** (introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212) afferma testualmente "agli effetti delle disposizioni del presente codice, **la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa** è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità o circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato"

1/e Partecipazione della parte offesa al procedimento penale. Possibilità di non far conoscere il proprio domicilio. Di essere assistita e protetta dai servizi socio-assistenziali. Indicazione delle norme più significative.

In base all'art. 101 c.p.p. la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, devono informare la parte offesa della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di ottenere tale patrocinio a spese dello Stato.

Quando la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, in base al disposto di cui all'art. 90 co. 3 c.p.p., i diritti del danneggiato sono parificati a quelli della parte offesa ("*qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge*

sono esercitati dai ***prossimi congiunti (307 co. 4 c.p.)*** *di essa"*). Da segnalare che in base all'art. 90 co 3 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, le facoltà e i diritti sopra indicati sono esercitati, oltre che dai prossimi congiunti della parte offesa (deceduta in conseguenza del reato) "*da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente*".

L' art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure) dispone che i provvedimenti di revoca o di sostituzione, con altra meno gravosa, delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura), applicate **nei procedimenti riguardanti delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati**, a cura della **Polizia Giudiziaria**, ai **Servizi socio-assistenziali** e **al difensore della persona offesa o**, in mancanza di questo, alla medesima **persona offesa**.

Inoltre, sia in fase di indagini preliminari, sia dopo la chiusura delle stesse, **il pubblico ministero o l'imputato** che richiedano (al di fuori dell'interrogatorio di garanzia) la revoca, o la sostituzione di una di tali misure con altra meno gravosa, devono **notificarla, a pena di inammissibilità**, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla medesima persona offesa, nella propria residenza, "salvo che quest'ultima non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio" che, per evidenti motivi di tutela, dovrà essere privilegiato (con l'avviso che ha due giorni di tempo per presentare memorie).

Evidenzio che la Polizia Giudiziaria dovrà sempre specificamente informare la persona offesa

- della possibilità di nominare, con il gratuito patrocinio da parte dello Stato (a prescindere dai limiti del proprio reddito), un difensore, al quale tra l'altro andranno notificati tutti gli atti che la riguardano, tra cui, oltre quelli sopra indicati, l'eventuale richiesta di archiviazione **ex art. 408 c.p.p.** (con possibilità di prendere visione degli atti e di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini nel termine di trenta giorni), ovvero l'avviso di conclusione delle indagini con il deposito di tutti gli atti **ex art. 415 bis c.p.p.**
- della possibilità (qualora non ritenga di nominare un difensore) di dichiarare o eleggere domicilio presso altra persona in luogo diverso dalla propria residenza (come specificamente indicato dall'art. 299 co 3 e 4 bis c.p.p., periodi introdotti dalla legge 119/2013)

In ogni caso non dovrà mai essere riportato nei verbali il luogo ove si trova la persona offesa collocata presso una casa rifugio o un centro Antiviolenza, ma si dovrà usare la dizione "collocata in località conosciuta dalla P.G. operante".

In base all'art. 90 ter c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2015 n.212, "fermo quanto previsto dall'art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati **alla parte offesa che ne faccia richiesta,** con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, **i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,** ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'**evasione dell'imputato** in stato di custodia cautelare **o del condannato**, nonché della volontaria sottrazione dell'**internato**

all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nelle ipotesi di cui all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1/f Ulteriori comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio assistenziali – Intervento dei servizi socio assistenziali del territorio anche con riferimento all'indagato

L'art. 282 quater c.p.p. dispone che i provvedimenti di cui agli artt. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare) e 283 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) siano **comunicati all'autorità di pubblica sicurezza** competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di **armi e munizioni**, e che gli stessi siano altresì comunicati alla **parte offesa** e ai **servizi socio-assistenziali** del territorio.

Inoltre **"Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 co 2"** (sostituzione della misura con altra meno grave o con modalità meno gravose in caso di esito positivo del percorso). Si ritiene che il Pubblico Ministero debba sempre esprimere sul punto un parere motivato.

1/g Comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Sempre al fine di ampliare la tutela delle persone vulnerabili all'interno

delle relazioni familiari, **l'art. 609 decies c.p.** (nella formulazione attuata dalla Legge 119/2013), dispone che il Procuratore della Repubblica deve dare **notizia** al Tribunale per i Minorenni (rectius **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**), non solo se si procede per i numerosi reati di natura sessuale ivi elencati commessi a danno del minore, ma **anche per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.** (maltrattamenti ed atti persecutori) **"se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore":** quando ricorrono tali reati in ambito familiare la norma presuppone infatti che possano esservi state situazioni di violenza assistita, o comunque di grave pregiudizio dei minori.

Va specificato che, contrariamente al tenore letterale della norma, al fine di tutelare il segreto delle indagini, la comunicazione di cui all'art. 609 decies c.p. va indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e non al Tribunale per i Minorenni, posto che quest'ultimo non ha più poteri di ufficio e, nel caso in cui avesse già in carico una procedura "tra le parti", ha l'obbligo di depositare la relativa comunicazione agli atti del fascicolo, con conseguente conoscibilità della stessa da parte dell'indagato in sede penale.

La norma prosegue evidenziando che:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli art. 572, 609 ter e 612 bis", la segnalazione si "considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile", in base ai quali il Tribunale per i Minorenni, su iniziativa e richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, può pronunziare la decadenza dalla potestà (*rectius* ***responsabilità genitoriale***) sui figli, ovvero adottare altri idonei provvedimenti, compreso l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore che tiene una condotta

pregiudizievole.

(Evidenzio che l'art. 609 ter c.p. sopra richiamato, nell'enumerare le diverse aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., al co 5 fa preciso riferimento a "persona che non ha compiuto gli anni 18 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore").

Da segnalare che in base all'art. 38 disp. att. al c.c., come modificato con legge 10 dicembre 2012, n. 219, "per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo (84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma), spetta al giudice ordinario".

Di conseguenza l'iniziativa per richiedere la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale compete alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della separazione, che dovrà essere informata e che potrebbe essere diversa dalla Procura territorialmente competente a trattare il reato.

Nel dubbio, la trasmissione va fatta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che rimane competente esclusiva per le procedure di adottabilità.

Dal 1° gennaio 2013 sono inoltre di competenza del Tribunale Ordinario, e non più del Tribunale per i Minorenni, i provvedimenti di cui all'art. 316 c.c. (contrasto sull'esercizio della responsabilità genitoriale) e di cui all'art. 337 bis e ter c.c. (affidamento e mantenimento della prole nel caso di figli nati fuori dal matrimonio), mentre il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni hanno competenza

esclusiva in tema di dichiarazione di stato di abbandono del minore finalizzata all'adozione.

In tutti i casi (ampliati) di competenza del Tribunale Ordinario, è la Procura della Repubblica ad essere competente a richiedere i provvedimenti a tutela del minore.

Da segnalare che la giurisprudenza (Cassazione Civile Sez.VI, 1, ordinanza n. 432 del 14 gennaio 2016 e n. 6430 del 13 marzo 2017) è intervenuta a chiarire i confini delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, precisando che non sempre l'esistenza di una causa di separazione o divorzio "attrae" davanti al Tribunale Ordinario le domande di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale, in quanto il Tribunale per i Minorenni rimane competente a decidere dell'azione relativa alla decadenza della responsabilità genitoriale se la stessa è stata proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni prima della causa di separazione o divorzio di competenza del Tribunale Ordinario.

Poiché si tratta di casi di non facile accertamento (anche perché non sempre la persona offesa è in grado, ad esempio, di dare significato giuridico al termine "separazione", in cui è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale) e potrebbe esservi la necessità di procedere con urgenza alla richiesta di provvedimenti a tutela del minore, **si dispone che la notizia di reato in caso di maltrattamenti, stalking o reati sessuali, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, sia data ad entrambe le Procure che si raccorderanno tra loro.**

I rapporti tra i due Uffici di Procura - e le reciproche modalità di coordinamento in presenza di reati - verranno affrontate con un "protocollo di intesa", di prossima attuazione.

Va detto inoltre che, quando la persona offesa dei reati di maltrattamenti o *stalking* decida di rifugiarsi in un centro antiviolenza unitamente ai figli, sarà applicabile **l'art. 403 del codice civile,** in base al quale la Pubblica Autorità può intervenire a favore dei minori collocandoli in luogo sicuro.
In tal caso sarà compito dei Servizi Socio Assistenziali o della Polizia Giudiziaria che adotta tale provvedimento, sospensivo della responsabilità genitoriale

- **notificarlo a tutti gli enti che a diverso titolo si occupano dei minori (ad esempio istituti scolastici)**
- **avvisare di quanto avvenuto la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell'adozione di provvedimenti urgenti di limitazione della potestà del genitore cui viene sottratto il minore**
- **avvisare, come già sopra indicato, nei casi di ipotizzato reato, la Procura della Repubblica Ordinaria.**

2) Aspetti operativi nelle indagini: indicazioni per l'ascolto delle vittime di violenza

2/a Applicazione del metodo S.A.R.A.

Nella prassi operativa l'applicazione del metodo S.A.R.A (finalizzato alla valutazione del rischio di violenza interpersonale all'interno della coppia) si è rivelata in molti casi non rispondente agli obiettivi per i quali era stata

pensata.

Contrariamente a quanto raccomandato a pag. 6 della direttiva del 2010 - ove si dice testualmente che il metodo *non deve essere interpretato in modo rigido, come un quiz, ma si limita ad indicare al verbalizzante una serie di temi di analisi da svolgere adeguatamente nel corso dell'escussione* - è frequente che nei verbali redatti dalla P.G. le domande vengano riportate in modo standardizzato, ripetitivo e meccanico.

Spesso la persona offesa si limita a rispondere "si" o "no".

I molti "no" senza contestualizzare il vero problema di quella specifica persona, possono determinare un risultato completamente diverso dalla verità dei fatti.

Più che un ascolto, la vittima sembra sottoposta ad un pressante interrogatorio, con domande formulate in modo non sempre corretto.

Infatti, innanzi tutto, vengono poste domande "multiple", ossia più interrogativi contemporaneamente, ai quali chiunque avrebbe difficoltà a rispondere.

Le domande "multiple" sono di per sé incalzanti e creano obiettivamente nell'interlocutore difficoltà a comprendere e, talora, confusione, tanto più in una persona che si presume fragile e traumatizzata.

Le domande devono sempre essere poste una per volta e la successiva deve essere conseguenza della risposta, oppure sondare altri aspetti verosimilmente collegati.

Nei verbali talora vengono proposte, a distanza di due o tre argomenti, le stesse domande e qualche parte offesa risponde perplessa "guardi che ho già detto di sì".

Va precisato che il protocollo indica la ripetizione di alcune domande importanti (come quelle relative all'aver subito vessazioni o lesioni) in quanto, qualora attraverso la conduzione del colloquio si riesca a far

prendere consapevolezza alla vittima della sua situazione, ovvero si riesca a far diminuire in lei l'ansia e la paura, la stessa potrebbe rispondere diversamente, ma la ripetizione è ovviamente da evitare quando sono già stati spiegati in modo accurato e circostanziato più episodi di vessazioni e di lesioni.

Insomma il metodo S.A.R.A., pur essendo un valido strumento per gli obiettivi per i quali era stato pensato, rimane ed è solo un modello di riferimento, un aiuto per il verbalizzante sui possibili temi da trattare, che va adattato al caso concreto.

Soprattutto non può e non deve sostituire l'impegno personale all'ascolto e la capacità - sulla base di quanto emerge dal racconto e dall'osservazione di altri elementi non verbali, ovvero altre circostanze emergenti dagli atti - di fare domande congruenti con quanto viene esposto o con quanto si conosce da altre fonti di prova.

Proprio la necessità di avere presenti tutti gli elementi probatori, rende controindicato delegare ad altra autorità di Polizia Giudiziaria, ad esempio, l'audizione di un parente stretto della vittima o dell'indagato, chiedendone poi la trasmissione direttamente in Procura, senza rielaborare tutto il materiale di indagine e saper porre alle persone informate sui fatti domande congruenti con quanto affermato dalla persona offesa.

Inoltre nel protocollo in questione mancano parti essenziali, ossia quelle relative al modo in cui sono nati i primi problemi di coppia e domande che consentano di ricostruire il percorso di vita e le concrete esperienze della parte offesa e dell'indagato.

2/b Riconduzione del metodo SARA a flessibile strumento di lavoro e indicazione delle modalità con cui procedere all'assunzione di dichiarazioni

Invito pertanto ciascun operatore ad elaborare un proprio modo di rapportarsi alle parti offese di questi reati, tenendo comunque presente che criteri fondamentali per chi svolge le indagini e vuol davvero cogliere la verità dei fatti sono

1. ascolto e successivo approfondimento con domande idonee e coerenti alle dichiarazioni già rese
2. imparzialità
3. consapevolezza della complessità

2/c principali problemi di fronte a cui si trova l'operatore

- È necessario distinguere tra violenza in famiglia con costante prevaricazione di una persona sull'altra, tale da integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., di sicura competenza del diritto penale, e relazioni conflittuali tra coniugi o conviventi, anche separati o in via di separazione (che spesso litigano, come l'esperienza mette in evidenza, per questioni attinenti la educazione, la cura e le visite dei figli), che costituiscono reati di minore gravità (es. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, 660 c.p. molestia o disturbo alle persone), o sono situazioni che, pur molto delicate e rilevanti per le inevitabili ripercussioni sui figli, restano di competenza del diritto civile.
- Va tuttavia considerato che anche un episodio di apparente scarsa gravità può essere sintomatico dell'esistenza - purtroppo talora non presa in adeguata considerazione, sia per indifferenza, sia per il

comportamento poco collaborativo della vittima, che ha una forte dipendenza psicologica dalla persona cui è legata affettivamente - di situazioni molto gravi per l'integrità fisica o psichica di quest'ultima, sia sotto il profilo del dolore costantemente inflitto, sia per il pericolo di gesti estremi, che spesso nascono da un modo distorto di intendere i rapporti affettivi, vissuti come dominio ed esasperata possessività dell'altro (in tal senso, e per le caratteristiche della società odierna, non necessariamente collegato ad una situazione di convivenza: il riferimento è al reato di *stalking*).

- Acquisire le "prove" circa la commissione o meno del reato appare doveroso ed essenziale, sia per tutelare compiutamente la vittima, sia perché anche l'indagato ha diritto a veder riconosciuta la propria innocenza.
- Valutare la possibile sussistenza, nell'ambito del procedimento penale, di un conflitto di interessi fra genitori e figli, in presenza di un genitore che, proprio perché fragile, è incapace di essere protettivo nei confronti dei minori, anche quando subiscono lesioni per le quali potrebbe essere proposta querela. In questi casi ricordo la possibilità di ricorrere all'applicazione degli artt. 121 c.p.p. (diritto di querela esercitato da un curatore speciale quando per la persona offesa, minore degli anni 14 o inferma di mente, non vi è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con lei in conflitto di interessi) e 338 c.p.p., in base al quale alla nomina provvede, con decreto motivato, il Giudice per le Indagini Preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Pubblico ministero. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni (art. 338 co 3 c.p.p.).

- L'aspetto più delicato nelle situazioni di ipotizzato reato è proprio quello dinamico, di come le relazioni conflittuali possano evolvere ed è essenziale cogliere gli indici di pericolosità anche in fatti di non particolare gravità.

2/d Come assumere le dichiarazioni della persona offesa

La corretta assunzione e verbalizzazione delle dichiarazioni della persona offesa è in questi reati la più importante tecnica di indagine

- la prima parte dell'audizione della persona offesa va dedicata all'ascolto
- la persona vittima di un reato deve sentirsi "accolta" ricevendo prima di tutto attenzione da parte di un operatore che non deve avere fretta, non deve essere disturbato da interruzioni (di altri o del telefono), deve essere concentrato su quello che fa (mettendo da parte anche i propri pensieri e le proprie preoccupazioni ed avere consapevolezza dei sentimenti ed emozioni che prova a contatto con la vittima, al fine di ottenere la giusta distanza emotiva dai propri vissuti).
- per comprendere il significato delle parole e la situazione in cui la persona si trova (paura, preoccupazione, attesa di giustizia, dolore, rabbia, rancore) è necessario calarsi nella soggettività di chi racconta, mettersi al suo posto, vedere dal suo punto di vista.
- è importante saper cogliere segnali non verbali
- "comprendere" non vuol dire giustificare, né identificarsi o condividere, ma valutare in modo globale, con la serenità e la giusta distanza dell'imparzialità
- lo scopo del colloquio è infatti comprendere la verità di quanto accaduto: pur consapevoli della frequente realtà della violenza

domestica, non si deve escludere che possano esistere situazioni di strumentalizzazione

- è pertanto essenziale non essere condizionati dai propri preconcetti
- non usare domande incalzanti o suggestive (ossia che contengono e quindi suggeriscono la risposta)
- pur nella grande attenzione agli aspetti umani e di *comprensione* sopra richiamati, non essere troppo "amichevoli" e "compiacenti", in quanto la persona offesa deve poter riflettere sul fatto che, nel rivolgersi ad una Istituzione, si assume la responsabilità delle proprie dichiarazioni ed anche l'impegno, seppure con il necessario supporto psicologico - sociale e con adeguata protezione, ad intraprendere un percorso di maggiore autonomia personale (frequenti sono i casi di successiva ritrattazione, indice, molto spesso, di un mancato superamento della propria situazione di dipendenza affettiva)
- è necessaria una grande attenzione agli indici di pericolosità della situazione per la corretta scelta delle misure cautelari
- la persona offesa deve essere invitata a esplicitare concetti o affermazioni non chiare
- il linguaggio usato dall'operatore deve essere semplice, comprensibile, non tecnico
- l'operatore deve accertarsi di aver compreso bene il pensiero di chi sta ascoltando, se del caso riformulandolo, e chiedendo se è corretto quanto ripetuto
- è necessario farsi raccontare gli episodi di violenza in ordine cronologico, avendo cura di specificare le date, i luoghi e gli eventuali testimoni o persone in grado di riferire, gli accessi al Pronto Soccorso, i certificati medici, ecc.
- i singoli episodi vanno circostanziati, ad es. se la persona è stata

insultata va specificato con quali parole (a volte dal tipo di ingiurie si può comprendere il prevalente modo di intendere la relazione da parte dell'aggressore); se è stata percossa va indicato come, in quali circostanze e perché, con quali modalità o strumenti, quali lesioni sono conseguite

- la motivazione delle singole condotte è molto importante perché da questa si possono trarre, insieme ad altri elementi, concreti indici di pericolosità, soprattutto in caso di reazioni obiettivamente sproporzionate rispetto alla causa che le ha generate
- evitare di verbalizzare frasi come "mi picchiava sempre per futili motivi". L'espressione infatti è generica, imprecisa e soggettiva, pertanto inutile sotto il profilo probatorio. Potrebbe solo essere riportata a seguito di precedenti spiegazioni alla luce delle quali possa assumere concreto significato
- anche con riferimento all'art. 612 bis *"chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"* l'evento previsto dalla norma, anche alternativamente, deve essere puntualmente provato e non solo genericamente indicato da affermazioni apodittiche come "mi creava uno stato d'ansia". Ad esempio, l'alterazione delle abitudini di vita si deve desumere da un racconto che riferisce particolari concreti e verificabili, come l'essere la vittima costretta a uscire di casa sempre accompagnata da altri, a cambiare strada, a guardarsi continuamente intorno, a non uscire più di casa
- va fatta molta attenzione al linguaggio usato e ai suoi significati, la parte

offesa potrebbe non riconoscerlo

- devono sempre essere indicate le possibili fonti di riscontro di quanto si afferma. Le stesse vanno verificate
- è della massima importanza chiedere a chi formula un giudizio da quali elementi lo desume, al fine di poter valutare se e quanto sia obiettivo, ovvero soggettivo, privo quindi di valore probatorio

2/e Assunzione di sommarie informazioni da parte di minori di anni 18.

L'art. **351 comma 1ter c.p.p** è stato modificato aggiungendo i delitti di cui agli artt. **572, 609 undecies** (adescamento di minori) e **612 bis c.p.**, a quelli di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p., **per i quali "la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero".**

Il comma 1 bis dell'art. 362 c.p.p. prevede **analogo obbligo** per il **Pubblico Ministero** che intenda assumere informazioni da un minore di anni 18 e l'art. 391 bis co. 5 bis c.p.p. **per il difensore** in sede di investigazioni difensive.

Si è molto discusso su questa disposizione, non essendo chiaro il significato del termine "avvalersi" dell'esperto.

Posto che sorgono perplessità sull'utilità, nel corso dell'assunzione di informazioni, della presenza "muta" di un esperto, che non è un consulente (pur dovendo essere nominato dal P.M. ex art. 359 c.p.p.), appare ragionevole ritenere che nei casi più delicati e complessi, soprattutto se la vittima è un minore in tenera età, sia opportuno disporre una vera e propria

consulenza sull'attendibilità del minore, ovvero richiedere al GIP una perizia con le forme dell'incidente probatorio.

In altri casi in cui, o per gli anni del minore, prossimo alla maggiore età, o per il tipo di reato da accertare, tale necessità non sussista, si potrà procedere all'audizione del minore – da parte di Ufficiali ed Agenti di P.G. che hanno seguito dei corsi di formazione (alcuni dei quali in programmazione) - nelle forme protette e videoregistrate.

Sul punto la Corte di Cassazione (Sezione IV, sentenza 12 marzo 2013 - 12 aprile 2013 n. 16981) ha infatti affermato che **"il disposto del nuovo comma 1 ter dell'articolo 351 c.p.p. .... non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell'esperto sanzionato per il caso di inosservanza a pena di inutilizzabilità. La presenza dell'esperto è piuttosto una cautela, rimessa alla valutazione del pubblico ministero, ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità della deposizione del minore"**. La Corte in motivazione ha evidenziato che l'indicazione delle Carte internazionali intervenute in materia (Carta di Noto e Convenzione di Lanzarote) non è tanto quella di garantire la presenza di un esperto, quanto quella di procedere alla videoregistrazione dell'esame, che, di norma, è necessaria e sufficiente per soddisfare le esigenze di riscontro dell'attendibilità e genuinità della deposizione.

In altre parole ciò che conta è acquisire una dichiarazione genuina e successivamente verificabile nel contraddittorio.

2/f Assunzione di sommarie informazioni da parte di persone offese maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.

Va evidenziato che con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 la disciplina sopra delineata per i minori di anni 18 circa il doversi avvalere della

presenza di un esperto in psicologia (ovvero, tenuto conto delle pronunce della Corte di Cassazione, procedere ad audizione protetta con videoregistrazione) è stata estesa alle persone maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.

Inoltre (art. 351 co 1ter c.p.p.) "in ogni caso" è necessario assicurare "che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini"

Il comma 1 bis dell'art. 362 c.p.p. prevede **analoghi obblighi** per il **Pubblico Ministero.**

Presso la Procura della Repubblica esiste una stanza per "audizione protetta", con possibilità di videoregistrazione ed impianto citofonico, utilizzabile non solo dai Magistrati e dagli appartenenti alla Sezione di P.G., ma anche da altri operatori, previa autorizzazione.

2/g Disposizioni sulla videoregistrazione e finali

In ogni caso, anche utilizzando apparati in luoghi più vicini ai singoli operatori, si dispone di procedere alla videoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa anche in sede di ricezione della denuncia. In caso di effettiva impossibilità si dovrà almeno fono-registrare l'atto.

Richiamo infine l'attenzione sull'importanza cruciale di svolgere le indagini in modo tempestivo, corretto ed accurato, ad esempio, descrivendo in modo più dettagliato possibile lo stato dei luoghi al momento del primo

intervento, se del caso con documentazione fotografica, tenendo presente che molti degli atti compiuti in questa prima fase, in particolare quelli a sorpresa come perquisizioni e sequestri, avranno valore probatorio in tutte le fasi del giudizio; in modo analogo un certificato medico che presenti caratteristiche di inequivocabile chiarezza potrà contribuire in modo essenziale al convincimento del Giudice.

Nell'augurare a tutti buon lavoro, comunico che il mio Ufficio, e in particolare il Gruppo specializzato Fasce Deboli, è disponibile a incontri per chiarire anche eventuali aspetti non trattati e per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott.ssa Marilinda Mineccia

Indice

pag.

Premessa: enunciazione delle modifiche ed integrazioni alla precedente direttiva 23.4.2010 di questo Ufficio, relativa alla trattazione dei procedimenti penali in materia di violenza domestica	1
Indicazione delle più importanti leggi statali, successive al 2010, che hanno introdotto importanti modifiche in tale settore. Novità introdotte dalla Legge Regionale 4/2016	2
Delibera del CSM adottata in data 9.5.2018 – breve illustrazione	3-4
Importanza della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della parte offesa in condizioni di particolare vulnerabilità Considerazioni sulla rinnovazione dell'audizione della parte offesa in appello, anche in relazione alla diversità dei ruoli di imputato e parte offesa	4-7
Situazione organizzativa della Procura della Repubblica di Novara con riferimento ai reati di violenza di genere. Realizzazioni. Statistiche	7-8
Obiettivi delle Linee guida	8
1. Principali novità legislative e fondamentale prospettiva metodologica	8
1/a. Misure amministrative	8-10
1/b. Cenni sull'ammonimento del Questore	10-11
1/c. Misure cautelari in presenza di violenza domestica	11-14
1/d. Mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova	14-16
1/e. Partecipazione della parte offesa al procedimento penale. Possibilità di non far conoscere il proprio domicilio e di essere assistita e protetta dai servizi socio-assistenziali. Indicazioni delle norme più significative.	16-19
1/f. Ulteriori comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio assistenziali – Intervento dei servizi socio assistenziali del territorio anche con riferimento all'indagato.	19
1/g Comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta. Competenze e coordinamento con la Procura della Repubblica di Novara	19-23
2. Aspetti operativi nelle indagini: indicazioni per l'ascolto delle vittime di violenza 2/a. Applicazione del metodo S.A.R.A.	23-25
2/b. Riconduzione del metodo S.A.R.A. a flessibile strumento di lavoro e indicazione delle modalità con cui procedere all'assunzione di dichiarazioni	26
2/c. Principali problemi di fronte a cui si trova l'operatore	26-28
2/d. Come assumere le dichiarazioni della persona offesa	28-31
2/e. Assunzione di sommarie informazioni da parte di minori di anni 18	31-32
2/f. Assunzione di sommarie informazioni da parte di persone offese maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità	32-33
2/g Disposizioni sulla videoregistrazione e finali	33-34